
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI

ORIGINALE

ANNO 2026

N. 91 del Reg. Delibere

OGGETTO: ACCORDO EX ART. 4 DELLA LEGGE 300/70 (STATUTO DEI LAVORATORI) IN MATERIA DI CONTROLLI A DISTANZA - UTILIZZO DELLE BODYCAM DA PARTE DEI DIPENDENTI DEL CORPO UNICO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI - APPROVAZIONE

L'anno 2026, il giorno 17 del mese di settembre alle ore 15:00 presso la sala Giunta di P.zza Carducci 3 a Vignola si è riunita la Giunta dell'Unione Terre di Castelli.

Fatto l'appello nominale risultano:

Partecipante	Presente/Assente
IACOPO LAGAZZI	Presente
FEDERICO ROPA	Presente
CHRISTIAN TONDI (sostituto di GIOVANNI GALLI)	Presente
MASSIMO PARADISI	Presente
ENRICO TAGLIAVINI	Presente
MASSIMO GLIELMI	Presente
FEDERICO POPPI	Presente
SIMONE PELLONI (sostituto di ANGELO PASINI)	Presente

N. Presenti **8** N. Assenti **0**

Assiste il VICE SEGRETARIO ELISABETTA MANZINI.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza IACOPO LAGAZZI nella sua qualità di PRESIDENTE DELL'UNIONE ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta dell'Unione adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: ACCORDO EX ART. 4 DELLA LEGGE 300/70 (STATUTO DEI LAVORATORI) IN MATERIA DI CONTROLLI A DISTANZA - UTILIZZO DELLE BODYCAM DA PARTE DEI DIPENDENTI DEL CORPO UNICO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI - APPROVAZIONE

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Premesso che:

- L'impiego del sistema di ripresa visiva mediante l'assegnazione individuale di videocamere indossabili – c.d. “bodycam” – agli operatori della Polizia Locale del Corpo Unico dell'Unione Terre di Castelli per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza urbana, durante le attività istituzionali dei suddetti, è necessario al fine della raccolta degli elementi utili per supportare le notizie di reato da comunicare all'Autorità Giudiziaria.
- Gli obiettivi delle predette videocamere sono i seguenti:
 - Prevenzione dell'escalation delle azioni criminali.
 - Garanzia di trasparenza dei metodi adottati degli operatori delle Forze dell'Ordine.
 - Aumenti dei tassi di condanna e riduzione dei tempi processuali.
 - Garanzia di un maggiore senso di fiducia dei cittadini nei confronti degli operatori delle Forze dell'Ordine.
 - Tutela della privacy, in quanto comunque le videocamere indossabili non effettuano una registrazione costante.

Considerato che:

- L'art. 4, comma 1 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) stabilisce che “gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. (...) In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro”;
- La disposizione posta dalla norma è espressione del principio di salvaguardia della dignità del lavoratore, sicché il controllo sui dipendenti deve in ogni caso garantire un margine di riservatezza e di autonomia nello svolgimento della prestazione lavorativa;

Rilevato che:

- Il ricorso all'uso di telecamere indossabili è una esigenza sentita dal personale operativo del Corpo Unico di Polizia Locale e dall'Amministrazione Unionale quale deterrente ad azioni lesive personali (rischio aggressione) che possano causare anche infortuni sul lavoro;
- La videocamera indossabile (BodyCam) integra la dotazione personale di ciascun operatore di polizia locale e può essere assegnata in via continuativa o occasionale, esclusivamente per esigenze di servizio;
- La finalità della videosorveglianza estesa (intesa come utilizzo di sistemi indossabili) è solo ed esclusivamente di garantire, in abbinamento alle normali procedure operative del Corpo di Polizia Locale, un sicuro accertamento dei fatti in ipotesi di reato e/o nei casi di commissione di reati contro cose, persone o patrimonio;

Dato atto che L'Unione Terre di Castelli garantisce che il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle seguenti normative:

- Regolamento dell'Unione Europea n. 2016/679 per la protezione dei dati persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati.
- D.Lgs. n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali.
- D.Lgs. n.51/2018 – Attuazione della Direttiva dell'Unione Europea n.2016/680 del Parlamento Europeo per l'accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Tenuto conto che:

- Le bodycam hanno lo scopo principale di tutelare il personale operativo e vanno attivate in determinati frangenti con criticità operativa;
- Le immagini da esse raccolte, debitamente scaricate e salvate, possono costituire la base e la prova di accertamenti sia di natura penale che amministrativa.
- L'agente di polizia locale – nell'ambito delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della prevenzione, dell'accertamento e della repressione dei reati – è chiamato ad attivare il sistema di registrazione, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e di ordine pubblico che facciano presupporre criticità.

Evidenziato che:

- Il trattamento dei dati personali – acquisiti per mezzo delle bodycam – avviene nel rispetto della liceità, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e/o successivamente trattati.
- Il contenuto della memory card è definitivamente cancellato entro 24 ore dal momento della registrazione.

- Le videoriprese acquisite tramite le bodycam sono conservate ordinariamente per sette giorni dalla loro registrazione e, allo scadere del predetto periodo, sono cancellate definitivamente da qualsiasi supporto di memorizzazione.
- Solo gli Agenti e Ufficiali di P.G. opportunamente individuati dal Comandante sono autorizzati a prendere visione del materiale videoregistrato a seguito della comunicazione effettuata dall'operatore di polizia locale che darà notizia delle eventuali riprese effettuate all'Ufficiale in servizio presso l'Ufficio o Reparto di appartenenza e ne darà conto nella relazione di servizio;
- Nel rispetto della generale normativa in materia di protezione dei dati personali, cui si rinvia, l'Ente Unione Terre di Castelli è individuato come titolare del trattamento dei dati acquisiti attraverso bodycam.

Visto l'accordo sull'utilizzo delle Bodycam da parte dei dipendenti del Corpo Unico dell'Unione Terre di Castelli sottoscritto in data 15 settembre 2026 tra la delegazione datoriale e la delegazione sindacale ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della L. 300/1970 allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la presente deliberazione non ha alcun riflesso contabile sul bilancio finanziario 2026-2028;

Preso atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è la Dott.ssa Elisabetta Manzini che dichiara, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 62/2013, l'insussistenza di potenziali conflitti di interesse nel presente procedimento come da dichiarazione acquisita agli atti;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- lo Statuto dell'Unione Terre di Castelli;
- i relativi pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso;

Dato atto che la presente deliberazione è coerente con le previsioni contenute nella Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2026/2028 approvato con delibera di Consiglio n. 2 del 29/01/2026;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di considerare la premessa parte integrante del presente dispositivo;

2. Di approvare l'accordo sull'utilizzo delle Bodycam da parte dei dipendenti del Corpo Unico dell'Unione Terre di Castelli sottoscritto in data 15 settembre 2026 tra la delegazione datoriale e la delegazione sindacale ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della L. 300/1970 allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che il presente provvedimento non ha alcun riflesso contabile sul bilancio finanziario 2026-2028.

**INDI
LA GIUNTA DELL'UNIONE**

Stante l'urgenza di completare il presente procedimento per permettere l'utilizzo immediato delle bodycam da parte del personale appartenente al Corpo di Polizia locale.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
IACOPO LAGAZZI

Il Vice Segretario
ELISABETTA MANZINI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.
